

# REGOLAMENTO PER L'USO DEI GIARDINI COMUNALI E DEI PARCHI GIOCHI.

## Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso da parte della cittadinanza dei giardini pubblici comunali, dei parchi giochi e dei giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà per garantirne la tutela e la fruizione.

## Articolo 2

Le norme del presente regolamento perseguono lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

## Articolo 3

Ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari esposti ai relativi ingressi.

## Articolo 4

Nelle aree recintate è vietato accedere o trattenersi in orari diversi da quelli stabiliti. I bambini inferiori ai sei anni di età possono accedere esclusivamente accompagnati da un adulto.

## Articolo 5

Nei giardini, nei parchi giochi e nelle aree verdi è vietato l'accesso e la sosta di veicoli a motore ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi delle forze di polizia e dei mezzi adibiti alla manutenzione.

## Articolo 6

Nei giardini pubblici i velocipedi e gli altri veicoli non motorizzati possono circolare solo se condotti a mano esclusivamente sui vialetti asfaltati o in terra battuta ove non espressamente vietato.

Nei parchi giochi è consentito l'accesso esclusivamente a tricicli e biciclette condotte da bambini di età non superiore ad anni dieci.

E' vietato l'uso di monopattini od altri acceleratori di andatura se non nelle aree attrezzate a tale scopo.

Allegato a delibera C.C. N° ..... 26 ..... del ..... 09.06.2003

IL SINDACO  
Fla Giacomo Lorenzini

IL PRESIDENTE C.C.  
Fla Vittorio Farchi





## Articolo 7

Nei giardini pubblici è vietato:

- campeggiare e accendere fuochi;
- raccogliere fiori e qualsiasi altro tipo di vegetazione;
- arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli;
- gettare rifiuti di qualunque genere al di fuori degli appositi raccoglitori e versare al suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- catturare o molestare gli animali;
- calpestare i manti erbosi ove sia indicato da specifico divieto in loco;
- usare in modo improprio le attrezzature ivi collocate come panchine, giochi e arredi urbani;
- occupare, anche temporaneamente, il suolo con attrezzature sportive, tende, chioschi o quant'altro senza la preventiva autorizzazione;
- esercitare qualsiasi forma di pubblicità senza la preventiva autorizzazione;
- esercitare scambio di merci o attività di vendita senza la preventiva autorizzazione;
- svolgere manifestazioni sportive o spettacoli senza la preventiva autorizzazione.

Nei parchi giochi, oltre ai divieti sopracitati, è vietato giocare a calcio ed introdurre cani od altri animali domestici.

## Articolo 8

Il gioco dei bambini fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo se non espressamente vietato da apposita segnaletica in loco.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

## Articolo 9

Il gioco dei frequentatori che superano i 10 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi appositamente attrezzati: a tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

## Articolo 10

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

(D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno").



## Articolo 11

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti manutentivi, antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

## Articolo 12

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti e con l'offerta di sostegno finanziario.

## Articolo 13

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

## Articolo 14

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale del Comune di Veduggia al Lambro, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P..

## Articolo 15

Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili;

## Articolo 16

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 per i trasgressori ai precetti contenuti nel presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

E' fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni derivanti da leggi o regolamenti specifici. All'accertamento della violazione è previsto, ove ne ricorrano le condizioni, il risarcimento del danno o il ripristino dello stato dei luoghi.

## Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.